



COMUNE DI NICOLOSI

C.A.P. 95030 – PROVINCIA DI CATANIA

Tel.095.7917011 – Fax 095.911187

Cod. Fiscale : 00147070874

PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 08 DEL 28/02/2017

Oggetto: Limitazione accesso alle quote sommitali dell'Etna.

IL SINDACO

PREMESSO che con avviso del Dipartimento di Protezione Civile, n. 01 del 27/02/2017 e nota della Prefettura di Catania n. 180 del 27/02/2017 la Protezione Civile in seguito alla attività vulcanica riportata nello stesso avviso ha dichiarato il livello di allerta **GIALLO con Vulcano in stato di disequilibrio e fase operativa di ALLARME**;

RITENUTO pertanto necessario garantire l'incolumità pubblica e privata, attenendosi alle norme comportamentali;

VISTO l'art. 2 della Legge 225/1992;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

VISTO l'ART. 12 DELLA L. 265/1999;

VISTO l'art- 54 del D. L.vo n. 267/2000;

VISTE le "procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna", redatto dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Rischio Vulcanico, aggiornato il 18/05/2016;

CONSIDERATO che le quote sommitali del vulcano sono sempre meta di visitatori sia singolarmente o in gruppo "escursionisti";

ORDINA

E' consentito l'accesso libero fino alla quota 2500;

Tutti coloro che intendono effettuare singolarmente o in gruppo escursioni oltre 2500 fino a quota 2800 (Zona Gialla), dovranno essere sempre accompagnati da personale in possesso dei necessari requisiti professionali e abilitati ai sensi di legge "GUIDE" e rispettando quanto contenuto nel sopradette norme per la fruizione delle quota sommitali dell'Etna che qui di seguito si riportano, mentre è assolutamente vietato accedere oltre quota 2800:

- **La guida, prima dell'inizio dell'escursione, dovrà:**
 - **informarsi dello stato del vulcano e sulle condizioni meteorologiche;**
 - **informare adeguatamente gli escursionisti circa i pericoli, le difficoltà e i rischi che l'escursione comporta;**
 - **acquisire apposita liberatoria da parte di ogni singolo escursionista che attesti di essere in buone condizioni psico-fisiche, di non soffrire di patologie cardiache e respiratorie e di essere stato edotto sui pericoli, difficoltà e rischi che l'escursione comporta;**
 - **verificare l'idoneità dell'abbigliamento e dell'attrezzatura di ogni singolo escursionista;**
 - **rifiutarsi di accompagnare quei soggetti che, sulla scorta delle condizioni psico-fisiche e mediche dichiarate nonché dell'abbigliamento inadeguato, risultassero non idonei all'escursione programmata;**
- **la guida, durante tutta l'escursione:**
 - **dovrà essere sempre in collegamento radio con almeno uno dei *soggetti destinatari***

dell'avviso di allerta”, denominato d’ora in avanti “contatto”, che sia effettivamente disponibile, in grado di assicurare il collegamento e con il quale abbia preventivamente formalizzato apposito accordo finalizzato ad assicurare il collegamento durante tutta l’escursione;

- dovrà vigilare che ogni escursionista del gruppo tenga un comportamento consono e rispettoso delle norme e dei regolamenti vigenti;
- i gruppi di escursionisti non potranno essere composti di più di venti unità e dovranno essere accompagnati da almeno una guida; la permanenza nelle aree sommitali dovrà essere limitata, a discrezione della guida, al tempo strettamente necessario per la visita; non è consentita la contestuale presenza nella stessa area di visita più di un gruppo per volta;
- la guida, valutate le condizioni meteorologiche e quelle vulcaniche in atto, a suo insindacabile giudizio potrà interrompere la permanenza nell’area e decidere il rientro del gruppo al punto di partenza, dandone immediata comunicazione radio al contatto;
- Al verificarsi di situazioni di pericolo o il ricevimento della comunicazione di variazione dei livelli di allerta, la guida sospenderà immediatamente l’escursione provvedendo al rientro alla base di partenza nelle migliori condizioni di sicurezza possibili del gruppo, dandone immediata comunicazione radio al contatto;
- La guida dovrà essere sempre fornita di materiali ed attrezzature per il primo soccorso, assicurando, in caso di necessità, il proprio intervento anche a escursionisti liberi o non appartenenti al proprio gruppo.

Si dispone altresì che le guide alpine e vulcanologiche, che operano sul Vulcano Etna, comunichino immediatamente eventuali variazioni di attività che possano determinare rischi per la pubblica e privata incolumità;

Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle forze dell’ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell’Etna che svolgono attività di servizio nell’area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio (università e INGV) e alle guide alpine –vulcanologiche e personale del CAI abilitati ai sensi di legge;

I trasgressori saranno deferiti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p. -

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato alla esecuzione della presente ordinanza.

Di trasmettere il presente atto:

- Al Dirigente dell’Area 5 Comando VV.UU. per la notifica della presente alla Funivia dell’Etna e al Collegio Reg. Guide Alpine e Vulcanologiche;
- Al dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Vulvanico;
- Alla Prefettura di Catania ;
- Alla Stazione Carabinieri di Nicolosi.
- Alla Guardia di Finanza – Soccorso Alpino di Nicolosi
- Al Corpo Forestale di Nicolosi
- Ai Sindaci dei Comune di Belpasso, Zafferana Etnea, Adrano, Biancavilla e Ragalna che hanno stilato il protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività di protezione civile del versante Etna-Sud – Rischio Vulcanico
- All’ Ente Parco dell’Etna

La presente ordinanza sostituisce la precedente n° 07 del 28/02/2017. La stessa sarà pubblicata sul sito internet <http://www.nicolosicura.it/>



IL SINDACO
(Geom. Antonino Borzi)